

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

ex art. 11, comma 3 e art. 114, comma 3, c.g.c.

Sentenza n. 12/2023/QM/PRES depositata in data 17/08/2023

RICORSO: per la risoluzione della questione di massima deferita, dal Presidente della Corte dei conti, alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 3 e dell'art. 114, c. 3, c.g.c., in relazione al giudizio pensioni civili, pendente innanzi alla Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana proposto da A.R. (persona fisica), nei confronti del Ministero dell'interno e dell'INPS, sull'ammissibilità/inammissibilità, ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. del ricorso in materia pensionistica circa il positivo accertamento della dipendenza da causa di servizio della infermità di cui è affetto, in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, senza aver presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata.

QUESTIONE DI MASSIMA: <<Se sia o no ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata>>.

QUESTIONE RISOLTA: <<È ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata>>.

Riferimenti normativi: c.g.c.: art. 7, c. 2; art. 11, c. 1 e 3; art. 114, c. 3; art. 153, c. 1, lett. b); c.p.c.: art. 100; **D.P.R. n. 461/2001:** art. 12; **L. n. 400/1998:** art. 17, c. 2; **R.D. n. 1214/1934:** art. 12; art. 62; **R.D. n. 1238/1933:** art. 71.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **C.d.c., Sez. giur. Centrali d'Appello**, Sez. I, sent. n. 273/2020; Sez. II, sent. n. 484/2022; sent. n. 11/2021; sent. n. 926/2017; sent. n. 724/2016; Sez. III, sent. n. 258/2022; sent. n. 203/2020; sent. n. 153/2020; sent. n. 260/2019; sent. n. 218/2019; sent. n. 182/2018; sent. n. 20/2016.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

In ordine alla questione relativa all'esatta portata ermeneutica da attribuire alla disciplina dettata in materia pensionistica con riguardo alla domanda proposta da personale militare o assimilato in servizio attivo, di accertamento della dipendenza da causa di servizio d'infermità, in funzione del futuro pagamento della pensione privilegiata, le Sezioni riunite, in via preliminare, hanno chiarito che <<È ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata>>.

ABSTRACT

Le Sezioni riunite hanno risolto positivamente il quesito sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., di un ricorso proposto in materia pensionistica dal ricorrente, nonostante lo stesso si fosse visto opporre, in sede amministrativa, il diniego al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della propria infermità, domandando, successivamente, in sede contabile-giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, anche in assenza di presentazione della domanda amministrativa di pensione privilegiata.

Partendo dal presupposto che nella vicenda è pienamente riscontrabile un provvedimento amministrativo sulla valutazione della dipendenza della infermità per causa di servizio, dato che è stato impugnato dall'interessato il decreto ministeriale che ha negato la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia ed il servizio reso, <<Ciò induce a ritenere pienamente soddisfatta la condizione di ammissibilità dell'azione, nella prospettiva in cui si ritenga indispensabile solo che sussista una relazione tra l'oggetto della controversia ed il prodotto dell'attività amministrativa che ne è alla base>> e, quindi, <<potrebbe ritenersi bastevole a giustificare l'ammissibilità del ricorso l'esistenza di un qualunque provvedimento>>.

La soluzione prospettata dal Collegio giudicante si presenta coerente con il dato lessicale con la lettera b) dell'art. 153 c.g.c., laddove si rilevi, in proposito, che <<l'inammissibilità del ricorso non è predicata in relazione alla mancanza della domanda "di pensione" ma, semplicemente, con riferimento alla mancanza della domanda "sulla quale non si sia provveduto (esplicitamente o implicitamente, per via del silenzio) in sede amministrativa">>, per cui <<Questa norma...ha un connotato solo procedurale e non è, invece, destinata a selezionare una particolare situazione (quella del pensionato che abbia attivato il procedimento amministrativo e sia rimasto insoddisfatto dell'esito o sia rimasto sprovvisto della risposta provvedimento) rendendo, solo quella, azionabile in giudizio>>, in quanto <<Ben possono ricorrere situazioni diverse (come, appunto, quella della reazione del lavoratore pubblico ancora in servizio cui sia stato negato il riconoscimento da causa di servizio della dipendenza dal medesimo patita) nella quali, a prescindere dalla domanda di pensione, la tutela giudiziale è comunque ammessa>>, anche se <<In casi di tal genere, comunque, occorre in concreto valutare la sussistenza delle altre condizioni dell'azione e, in particolare, quella dell'interesse ad agire>>.

Con riguardo, infatti, all'interesse ad agire, il Supremo Consesso contabile ha affermato, in modo chiaro e incontrovertibile, che <<In ogni caso, l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice>>, in particolare, concludendo sul punto che <<nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza>>.